

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BALDISSERO CANAVESE

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 In data 23 novembre 1992 è stata costituita presso il notaio Vincenzo Bruno di Castellamonte (TO) con atto n. 61493 un'associazione turistica, culturale, ricreativa e sportiva denominata "Associazione Turistica Pro Loco di Baldissero Canavese".
- 1.2 A partire dal 31 gennaio 2014, l'associazione ha sede legale in Baldissero Canavese, Piazza Unità d'Italia, 3 e adotta il presente statuto.
- 1.3 L'associazione svolge la sua attività per una durata illimitata.

Art. 2 Costituzione ed ambito territoriale di attività

- 2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico e sportivo del territorio del Comune di Baldissero Canavese e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
- 2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 2.3 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

Art. 3 Oggetto sociale

- 3.1 La Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone di:
 - a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale sociale e sportivo della località, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
 - c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
 - d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture la loro cura e mantenimento;
 - e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età,

- progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
- f) aprire e gestire circoli per i soci, per cui, secondo le norme U.N.P.L.I, tra cui l'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7 e 8, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

Art. 4 Soci

- 4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:
- a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
 - c) Soci Onorari.
- 4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, e altri) sono interessati all'attività della Pro Loco.
- 4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- 4.4 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
- 4.5 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

Art. 5 Diritti ed obblighi dei soci

- 5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
- 5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - f) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
- 5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
 - b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Art. 6 Ammissione e perdita della qualifica di socio

- 6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale, ad esclusione dei Soci onorari.
- 6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
- 6.4 L'esclusione di un Socio Onorario viene decisa dall'Assemblea della Pro Loco per dimissioni o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
- 6.5 La qualifica di Socio Ordinario decade automaticamente 30 giorni dopo la fine dell'anno sociale per cui si è versata la quota associativa.

Art. 7 Organi

- 7.1 Sono organi della Pro Loco:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario ed il Tesoriere;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 L'assemblea dei soci

- 8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile, mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
- 8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Ogni socio ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega conferita per iscritto.
- 8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
 - a) Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
 - b) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soci devono essere in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea, valutando inoltre in contemporanea l'esistenza del tesseramento del Socio anche per l'anno precedente a quello della votazione) almeno 10 giorni prima della data fissata.

- c) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
- 8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
- 8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 31 gennaio.
- 8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco.
- 8.8 L'avviso di convocazione delle Assemblee (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in pubblica bacheca, etc.).
- 8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
- 8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Art. 9 Il consiglio direttivo

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a quindici unità.
- 9.2 L'Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo che vengono eletti con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito all'unanimità.
- 9.3 Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino il numero dei consiglieri da eleggere, pena l'annullamento del voto.
- 9.4 I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto chi ha già ricoperto in precedenza incarichi direttivi nella Pro Loco; qualora più candidati abbiano già ricoperto incarichi direttivi, viene eletto chi è stato membro del Consiglio Direttivo per più tempo e, persistendo ancora la parità, il più anziano di età.
- 9.5 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
- 9.7 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
- 9.8 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei

Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

- 9.9 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 9.10 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 9.11 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
- 9.12 Il Consiglio Direttivo predispose il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplati nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- 9.13 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
- 9.14 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.
- 9.15 Al Consiglio Direttivo può essere invitato il Sindaco del Comune, con facoltà di parteciparvi e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto.
- 9.16 Alla riunione del consiglio direttivo partecipa di diritto un rappresentante nominato dall'amministrazione comunale senza avere diritto di voto.
- 9.17 Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo un massimo di tre membri dell'amministrazione Comunale. La carica di Presidente non può essere ricoperta da uno di loro.
- 9.18 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 10 Il Presidente

- 10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
- 10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
- 10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato una sola volta consecutiva. La carica è gratuita.
- 10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).
- 10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
- 10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
- 10.7 E' assistito dal Segretario.
- 10.8 Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.

Art. 11 Il segretario ed il tesoriere

- 11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo, e possono essere rieletti più volte.
- 11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- 11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
- 11.5 Non è possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Art. 12 Il collegio dei revisori dei conti

- 12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
- 12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Art. 13 Entrate e spese

- 13.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 13.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
- 13.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 Prestazioni dei soci

- 14.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 14.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
- 14.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 14.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
- 14.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 15 Rendiconto consuntivo economico e finanziario

- 15.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
- 15.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
- 15.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Art. 16 Scioglimento

- 16.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 16.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale, operanti sul territorio di Baldissero C.se, oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.
- 16.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.

Art. 17 Amministrazione – Anno sociale

- 17.1 Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dal presente statuto in base ai bilanci preventivi annuali.
- 17.2 L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

- 17.3 Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
- 17.4 Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, devono essere approvati dall' Assemblea dei soci entro i termini di legge.
- 17.5 E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Art. 18 Norme finali

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto dai seguenti soci:

Barbero Francesco

Currò Placido

Ferrero Mauro

Ferrero Vercelli Chiara

Ferrero Vercelli Luca

Ferrero Vercelli Luigi

Ferrero Vercelli Renato

Giovannini Giuseppe

Lorusso Luciano

Moia Ezio

Morello Claudio

Muresan Adrian

Paonessa Mario

Robustelli Giacomo

Viola Davide

Baldissero Canavese, li 31 gennaio 2014.